



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Roma, 19 settembre 2003

Prot. n. 01984 / 03

Ai Presidente
del Senato della Repubblica
Sen. Marcello Pera
Palazzo Madama
00186 ROMA - RM

Ai Presidente
della Camera dei Deputati
On. Pierferdinando Casini
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA - RM

Ai Presidenti
dei gruppi parlamentari
della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA - RM

Ai Presidente
Ai Capigruppo
della I Commissione permanente
Affari Costituzionali
della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA - RM

Conferenza Stato-Regioni
Via del Tritone, 142
00184 ROMA - RM

A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA - RM

U.P.I.
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA - RM

Lega delle Autonomie Locali
Via della Colonna Antonina, 41
00186 ROMA - RM

Oggetto: Misure in materia di diritto della famiglia e dei minori (C.2517 d'iniziativa del Ministro della Giustizia).

Questo Consiglio Nazionale, nell'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 3 luglio 2003, ha proposto un proprio articolato ed esaustivo documento ed ha offerto significativi temi di riflessione che oggi è costretto a riproporre parendo che gli stessi non siano stati sufficientemente ponderati e considerati.

1.- Il servizio sociale dell'amministrazione della giustizia minorile (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Dipartimento per la Giustizia Minorile) consta di circa 800 unità, è istituito con legge che ne regola le attribuzioni (prevalentemente concernenti la giustizia penale) ed il funzionamento.

Il servizio sociale degli Enti Locali appartiene a diversa amministrazione, ha diversa competenza e da sempre collabora con gli organi della giustizia minorile civile e penale, per la contiguità delle situazioni problematiche che hanno riflesso in ambito giudiziario sia civile che penale.

Non appare possibile la previsione di un uso fungibile dei due servizi.

2.- Fino ad ora i rapporti tra i servizi sociali territoriali degli EE.LL. e la giustizia minorile sono stati regolati da protocolli d'intesa tra Amministrazione locale e giustizia minorile; tali protocolli hanno costituito un momento di confronto e collaborazione, di integrazione di competenze intorno alle complesse problematiche che coinvolgono i minori e gli adolescenti e le loro famiglie, per la realizzazione di progetti di vita validi per gli stessi.

Parrebbe oggi ipotizzarsi una regolamentazione per legge di tali rapporti al di sopra e al di fuori della partecipazione degli organismi territoriali competenti.

Ci si domanda se tale opzione sia compatibile con il riparto costituzionale delle competenze in materia e soprattutto se sia positiva: a tal proposito appare necessario che gli EE.LL. si pronuncino nel merito.

3.- Inoltre la più volte ribadita funzione di ausiliari del giudice (dei servizi sociali e per essi degli assistenti sociali) confligge con l'autonomia professionale degli stessi assistenti sociali (art.1 Legge 23 marzo 1993, n.84) tra l'altro dipendenti da diverse Amministrazioni, ma anche con l'autonomia gestionale e progettuale delle Autonomie Locali, che dovrebbe essere salvaguardata ancor più alla luce delle nuove norme. Si enfatizza il ruolo del giudice privando nel contempo la giustizia del necessario confronto con le competenze sociali che costituiscono garanzia di attuazione di interventi flessibili, contestualizzati e rapportati alle risorse disponibili.

Questo Ordine professionale chiede che il dibattito sia approfondito a tutela dei minori, delle famiglie e della professione rappresentata, che rischia di subire pesanti condizionamenti.

In attesa di riscontro alle istanze avanzate si porgono distinti saluti.

Il Presidente
A.S. Paola Rossi


